



LA RETTRICE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di riorganizzazione delle università e miglioramento della qualità e dell'efficienza del sistema universitario;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento per l'erogazione di benefici economici al personale tecnico-amministrativo", approvato con Decreto Rettorale del 25 maggio 2017, n. 356;

CONSIDERATA la volontà dell'Amministrazione di semplificare, accelerare e snellire le procedure amministrative;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni esposte, procedere alla modifica del citato Regolamento, per la parte di dettaglio soggetta a variazioni annuali concordate dalle parti;

TENUTO CONTO del parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo in data 10 luglio 2023;

TENUTO CONTO altresì del parere espresso dalla Commissione Affari Generali e Normativi in data 13 luglio 2023;

VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2023;

DECRETA

a seguito della delibera del cda del 26 luglio 2023 che ha approvato le modifiche, la adozione della versione riformata del regolamento "Regolamento per l'erogazione di benefici economici al personale tecnico-amministrativo", di seguito indicata:



Art. 1

Principi generali e campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutto il personale tecnico amministrativo non dirigente dell'Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.
2. Per il personale assunto o cessato in corso d'anno, il sussidio verrà corrisposto solo su spese sostenute durante il periodo di servizio. Analogamente si procede per il personale in aspettativa a qualsiasi titolo o in comando presso altre amministrazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, in sede di bilancio di previsione, determina annualmente l'importo da destinare al fondo per i sussidi al personale tecnico-amministrativo.

Art. 2

Modalità e termini per la presentazione delle domande (articolo abrogato)

Art. 3

Composizione della Commissione

1. Le domande sono valutate da una Commissione tecnica appositamente nominata con disposizione del Direttore Generale.
2. La Commissione è composta da tre membri tra i quali il Presidente, e da un segretario con funzioni verbalizzanti.
3. La Commissione resta in carica per un triennio e può essere rinnovata per un ulteriore periodo di pari durata.
4. In caso di dimissioni, di impedimento grave o di decadenza dal servizio di uno o più componenti della Commissione, si provvede alla sostituzione fino alla scadenza dell'incarico

Art. 4

Compiti della Commissione

1. La Commissione accerta, in via preliminare, la sussistenza dei requisiti di carattere generale e di quelli richiesti per ogni singola fattispecie **definiti in accordo con le RSU e le OO.SS. di Ateneo e richiamati interamente nel bando**. Ove necessario provvederà a richiedere un'integrazione della documentazione prodotta. Le istanze ritenute inammissibili saranno rigettate con deliberazione motivata.
2. Dopo la conclusione della fase preliminare, la Commissione in base ai criteri **richiamati nel bando**, valuta nel merito le istanze dichiarate ammissibili, e redige elenco degli aventi diritto, tenuto conto dell'ISEE presentato e degli importi massimi erogabili previsti per ogni fattispecie.
4. Qualora, nell'applicazione dei criteri sopra indicati, i fondi risultino insufficienti, si procederà ad applicare una riduzione per tutte le istanze dichiarate ammissibili, a prescindere dalla causale del rimborso richiesto, e sulla base delle percentuali **richiamate nel bando**.
5. L'erogazione dei sussidi avviene di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese per le quali si chiede il rimborso, sulla base delle graduatorie approvate



dalla Commissione.

6. L'importo erogato, suddiviso per tipologia, viene comunicato alle RSU e alle OO.SS. per informazione successiva ai sensi dell'art. 6, comma 4, del C.C.N.L. 2006-2009 e viene pubblicato sul sito web di Ateneo nel rispetto dei principi dettati dalle norme in materia di riservatezza dei dati personali.

Art. 5

Fattispecie e soggetti beneficiari (articolo abrogato)

Art. 6

Ripartizione dello stanziamento ed erogazione dei sussidi (articolo abrogato)

Art. 7

Contributo massimo erogabile (articolo abrogato)

Art. 8

Reclami e controlli

1. La Commissione, in caso di rigetto delle istanze, dovrà darne formale comunicazione agli interessati. 2. Ferma restando l'immediata ricorribilità in sede giurisdizionale, avverso qualsiasi provvedimento di un organo dell'Università, nonché avverso il silenzio, è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.

3. L'Amministrazione ha facoltà di disporre verifiche sulle autocertificazioni; in caso di dichiarazioni mendaci al dipendente non sarà riconosciuto il sussidio ovvero, nel caso sia già stato erogato, l'importo dello stesso sarà recuperato attraverso addebito stipendiale sulle retribuzioni successive alla comunicazione di esito negativo dell'accertamento; inoltre il dipendente sarà precluso da ogni sussidio per i successivi 2 anni con decorrenza dalla data dell'accertamento.

Art. 9

Norme comuni e transitorie relative ai sussidi

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dall'erogazione dei benefici a valere sul fondo **di ciascun anno, sulla base di quanto in esso destinato, previo accordo tra le parti, rinviando al Bando annuale la disciplina delle fattispecie che danno titolo all'erogazione del sussidio, le modalità e i termini di presentazione della domanda, la ripartizione dello stanziamento, il contributo massimo erogabile e i criteri di riduzione in caso di incapienza del fondo.**

La presente modifica entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze.

Firenze,

LA RETTRICE
Prof.ssa Alessandra Petrucci